



## CITTA' DI TORINO

Vice Direzione Generale Servizi Tecnici  
 Divisione Edilizia Residenziale Pubblica  
 Settore Bandi e Assegnazioni  
 Settore Edilizia Sociale

**AVVISO PUBBLICO**  
**per l'individuazione dei beneficiari del Fondo Salva Sfratti**  
**di cui alla Delibera della Giunta Comunale del 13 ottobre 2009 (mecc. 2009 - 06276/012)**  
**contributo finanziato nell'ambito del Programma Housing della Compagnia di San Paolo**

### PERCHE' QUESTO AVVISO PUBBLICO

Per erogare un contributo a fondo perduto allo scopo di prevenire l'insorgere o il protrarsi di morosità nel pagamento del canone di locazione in alloggi di edilizia privata ed evitare lo sfratto esecutivo. Può partecipare all'avviso pubblico per l'erogazione del contributo soltanto chi non è ancora soggetto a procedura esecutiva di rilascio dell'abitazione (ossia non è stata ancora emessa sentenza di convalida di sfratto).

Questo contributo è finanziato dal Programma Housing della Compagnia di San Paolo che ha stanziato la somma di 100.000,00 euro.

### CHI PUO' FARE DOMANDA

Possono fare domanda tutti i residenti in Torino alla data del 31 ottobre 2009 titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato a proprio nome sottoscritto da almeno 12 mesi che abbiano avuto un calo del reddito lordo complessivo del nucleo familiare nell'anno 2009, almeno pari al 25% rispetto all'anno 2008, ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge regionale 46/95 e s.m.i. ("Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"), fatta eccezione per il reddito annuo lordo complessivo che non potrà essere superiore ai limiti per l'accesso all'e.r.p.s. né inferiore al 30% dei medesimi e fatta eccezione per i cittadini extra U.E. che potranno partecipare se legittimamente soggiornanti in Italia.

Dovranno essere documentati i redditi relativi a tutto l'anno 2008 nonché quelli relativi ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2009. Per l'anno 2008 dovranno essere presentate le dichiarazioni dei redditi regolarmente trasmesse all'Agenzia dell'Entrate. Per l'anno 2009 dovranno essere presentate, in caso di lavoro dipendente, le buste paga dei mesi di agosto, settembre ed ottobre, il modello ObisM in caso di pensione, il "bilancino" in caso di redditi da lavoro autonomo.

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	LIMITE DI REDDITO ANNO 2008 LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE	
	DA EURO*	A EURO**
FINO A 2	6.013,56	20.045,20
2,5	6.675,05	22.250,17
3	7.336,54	24.455,14
3,5	7.937,90	26.459,66
4	8.539,26	28.464,18
4,5	9.080,48	30.268,25
OLTRE 4,5	9.621,70	32.072,32

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	LIMITE DI REDDITO ANNO 2008 LAVORO AUTONOMO	
	DA EURO*	A EURO**
FINO A 2	3.608,14	12.027,12
2,5	4.005,03	13.350,10
3	4.401,93	14.673,09
3,5	4.762,74	15.875,80
4	5.123,55	17.078,51
4,5	5.448,29	18.160,95
OLTRE 4,5	5.773,02	19.243,39

**I redditi da considerare sono quelli lordi complessivi percepiti nell'anno 2008, diminuiti di euro 516,46 per ogni figlio a carico (sono a carico i figli con un reddito inferiore ad euro 2.840,51). I figli a carico corrispondono come componenti a 0,5 unità.**

\*Corrisponde al 30% del limite di accesso all'e.r.p.s.

\*\* Corrisponde al 100% del limite di accesso all'e.r.p.s.

### COME SI CALCOLA IL CALO DEL REDDITO

Si confronta il reddito lordo medio mensile percepito complessivamente da tutti i componenti il nucleo familiare nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2009 con un tredicesimo del reddito complessivo dell'anno 2008; c'è il calo del reddito se la riduzione è almeno pari al 25%.

Il calo di reddito deve essere documentato indicandone la motivazione (ad esempio cassa integrazione, riduzione orario di lavoro, licenziamento o altro).

### CHI INDICARE IN DOMANDA

In domanda debbono essere indicati tutti i componenti del nucleo familiare risultanti nello stato di famiglia alla data del 31 ottobre 2009. Per ciascuno dei componenti deve essere indicato il reddito lordo relativo a tutto l'anno 2008 nonché quello relativo ai mesi di agosto, settembre ed ottobre 2009.

### COME VERRA' DETERMINATO IL CONTRIBUTO

Il contributo sarà pari al 25% del canone annuo al netto delle spese e verrà erogato in un'unica soluzione. Sarà preso in considerazione il canone, al netto delle spese, risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato o dai bollettini di pagamento rilasciati dal proprietario.

## QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande potranno essere presentate esclusivamente agli Uffici Comunali di via Corte d'Appello 10, piano terreno. Saranno escluse le domande pervenute per posta. Dovrà essere utilizzato esclusivamente il modulo fornito gratuitamente dagli Uffici Comunali.

Ai fini della corretta compilazione del modello di domanda sarà possibile rivolgersi presso gli Uffici Comunali di via Corte d'Appello 10, piano terreno, nei seguenti giorni: **5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13 novembre 2009** dalle ore 8:30 alle ore 12:00.

La presentazione della domanda compilata in ogni sua parte dovrà avvenire esclusivamente presso gli Uffici Comunali di via Corte d'Appello 10, piano terreno nelle seguenti date:

GIORNO	ORARIO
16 novembre 2009	dalle ore 8:30 alle ore 12:00
19 novembre 2009	dalle ore 8:30 alle ore 12:00
23 novembre 2009	dalle ore 8:30 alle ore 12:00
26 novembre 2009	dalle ore 8:30 alle ore 12:00
30 novembre 2009	dalle ore 8:30 alle ore 12:00
3 dicembre 2009	dalle ore 8:30 alle ore 12:00
7 dicembre 2009	dalle ore 8:30 alle ore 12:00
10 dicembre 2009	dalle ore 8:30 alle ore 12:00

**Gli uffici si riservano di stabilire giornalmente, in ragione dell'affluenza, il numero massimo di accessi agli sportelli.**

Non saranno accettate:

- domande incomplete;
- domande prive della documentazione a corredo delle dichiarazioni rese (reddito 2008, reddito 2009, motivazione del calo di reddito, contratto di locazione, bollettino canone);
- domande presentate su modulo diverso da quello fornito dal Comune.

Oltre che dal richiedente la domanda potrà essere presentata da un componente del suo nucleo familiare appositamente delegato.

## MARCA DA BOLLO

Non serve nessuna marca da bollo per la presentazione della domanda.

## ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

L'esame delle domande, il conseguente parere in ordine all'erogazione del contributo e l'entità dello stesso sono demandati alla Commissione Emergenza Abitativa nella composizione prevista nel regolamento comunale n.296/2004.

L'istruttoria delle domande verrà espletata esclusivamente **sulla base dello stretto ordine cronologico di presentazione delle stesse**, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Tra le domande da istruire verrà data priorità a quelle presentate dai richiedenti per i quali sia già stata avviata la procedura di messa in mora (sollecito del proprietario/avvocato per il pagamento dei canoni arretrati), ma non sia ancora stata pronunciata la sentenza di convalida dello sfratto.

Le altre eventuali domande presentate entro la scadenza dei termini fissati andranno a costituire un elenco di riserve, redatto d'ufficio sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, da utilizzarsi qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie.

Il Settore Edilizia Sociale è competente a verificare, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente.

All'atto della richiesta di contributo, il richiedente dovrà sottoscrivere l'impegno a non presentare domanda di emergenza abitativa ai sensi dell'art. 13 L.R.P. 46/95 nei 6 mesi successivi all'erogazione del contributo; decorso tale termine, qualora venga inoltrata domanda di emergenza abitativa a seguito di sfratto per morosità, la C.E.A. valuterà la colpevolezza o meno della morosità anche alla luce dell'importo eventualmente erogato dalla Città.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare dei controlli successivi all'erogazione del contributo avvalendosi anche della collaborazione degli Uffici Finanziari dello Stato.

Il richiedente dovrà presentare la domanda per accedere al Fondo di sostegno alla locazione indetto dalla Città.

## RESPONSABILITA' PENALI

Il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/00 n. 445) la veridicità dei dati riportati nella domanda, consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci che comportano l'esclusione dai benefici di cui al presente bando.

## A CHI VERRA' EROGATO IL CONTRIBUTO

La Commissione Emergenza Abitativa sulla base delle domande pervenute valuterà la presenza dei requisiti di partecipazione e delle conseguenti gravi difficoltà nel pagamento del canone di locazione, tali da esporre il richiedente stesso al rischio di una procedura di sfratto per morosità. Sulla base del parere favorevole della Commissione Emergenza Abitativa il Settore Edilizia Sociale disporrà l'attribuzione del contributo fino alla concorrenza della dotazione stanziata pari a Euro 100.000,00 e sulla base del solo ordine cronologico di presentazione delle domande.

**Non sarà erogato il contributo in caso di sopravvenuta emissione della sentenza di sfratto rispetto alla presentazione della domanda.**

## QUANDO VERRA' EROGATO IL CONTRIBUTO

Terminato l'esame delle domande, nei primi mesi dell'anno 2010 verrà erogato il contributo che sarà pari al 25% del canone annuo.

## COME SARA' EROGATO IL CONTRIBUTO

Gli aventi diritto potranno scegliere tra le seguenti possibilità di pagamento:

- tramite accredito sul proprio c/c bancario o postale;
- mediante spedizione di un mandato di pagamento che potrà essere riscosso presso qualsiasi agenzia UNICREDIT BANCA;
- direttamente al proprietario dell'alloggio locato.

## INFORMAZIONI

Nei giorni **5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13 novembre 2009** dalle ore 8:30 alle ore 12:00 presso gli Uffici Comunali di via Corte d'Appello 10, piano terreno, saranno distribuiti i moduli di partecipazione disponibili anche durante la raccolta delle domande.

Per qualsiasi informazione sarà possibile rivolgersi al numero di telefono: 011 4424301

o inviare una mail al seguente indirizzo: [informacasa@comune.torino.it](mailto:informacasa@comune.torino.it)

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
Dr. Silvio VIRANDO

\* Si riporta l'art. 2 legge regionale 46/95 e s.m.i. ("Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"). Ai fini della partecipazione all'avviso pubblico per l'individuazione dei beneficiari del Fondo Salva Sfratti di cui alla Delibera della Giunta Comunale del 13 ottobre 2009 (mecc. 2009 - 06276/012) in deroga ai requisiti indicati il reddito annuo lordo complessivo non potrà essere superiore ai limiti per l'accesso all'e.r.p.s. né inferiore al 30% dei medesimi, e fatta eccezione per i cittadini extra U.E. che potranno partecipare se legittimamente soggiornanti in Italia.

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso qualora sia legalmente soggiornante in Italia;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;
- d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, da computarsi ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento dell'indizione del bando di concorso. Il reddito è riferito alla famiglia tipo di due componenti. Il reddito delle famiglie con un diverso numero di componenti è ragguagliato sulla base della tabella A di equivalenza, allegata alla presente legge, tenuto conto che i figli a carico per i quali è operata la deduzione del reddito ai sensi dell'articolo 21 della l. 457/1978, corrispondono, ai presenti fini, a 0,5 unità. Per le famiglie di nuova formazione, come definite all'articolo 10, comma 1, lettera i), numero 2), il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi;
- f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- g) non titolarità da parte di alcun componente il nucleo familiare di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione;
- h) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- i) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

2. Particolari requisiti aggiuntivi, legati a peculiari esigenze locali, possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione possono prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatiche, con riferimento anche all'eventuale anzianità di residenza.

3. I comuni hanno facoltà di assegnare un'aliquota massima del 30 per cento, arrotondato all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua a nuclei collocati in graduatoria ed in possesso di ulteriori requisiti stabiliti e verificati dai comuni medesimi.

4. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) ed f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare.

5. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono permanere al momento dell'assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera e), per il quale il limite di reddito, in costanza di rapporto, è moltiplicato per due, e per il requisito di cui al comma 1, lettera g), che deve sussistere al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione.

6. L'assegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del rapporto, per quattro anni consecutivi superi il doppio del limite di reddito stabilito per l'assegnazione.

7. L'ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma 6, comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario e l'automatico assoggettamento del rapporto al canone di cui all'articolo 19, comma 2.